



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Decreto n. 18 del 07 FEB. 2020

OGGETTO: Piani di contenimento, controllo ed eventuale eradicazione della fauna selvatica, redatti ed approvati ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 nell'ambito della pre-vigente formulazione (anteriore alla L. R. n. 30/2018, alla DGR n. 1079/2019 ed al DDR n. 213/2019) del comma 2 dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993 da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia e piani regionali triennali riferiti alle specie nutria e cinghiale: ricognizione complessiva, ratifica e conferma della validità ed applicabilità - sino a piena ed efficace vigenza dei piani - degli interventi previsti e individuazione di misure complessive di coordinamento e di attuazione.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si dispone, a valle di una ricognizione complessiva, la ratifica e conferma della validità ed applicabilità - sino a piena ed efficace vigenza - dei piani di contenimento, controllo ed eradicazione della fauna selvatica, redatti ed approvati ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e della pre-vigente formulazione (anteriore alla L. R. n. 30/2018, alla DGR n. 1079/2019 ed al DDR n. 213/2019) del comma 2 dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993 da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia e dei piani regionali triennali riferiti alle specie nutria e cinghiale; inoltre, si provvede alla individuazione e definizione di misure operative di coordinamento e di attuazione.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- articolo 19, comma 2 della L. n. 157/1992;
- articolo 17, comma 2 della L. R. n. 50/1993;
- DGR n. 3996 del 16 novembre 1999; n. 3269 del 13 ottobre 2000, n. 2072 del 3 settembre 2001 e n. 1418 del 16 maggio 2016;
- articolo 70 della L. R. n. 18/2016;
- articoli 17, 19, 20 e 22 del Reg.to (UE) n. 1143/2014;
- articoli 19, 20 e 22 del D. Lgs. n. 230/2017;
- DGR n. 1545 del 10 ottobre 2016, n. 598 del 28 aprile 2017 e n. 1155 del 19 luglio 2017;
- DGR n. 357 del 26 marzo 2019, n. 1079 del 30 luglio 2019, n. 1080 del 30 luglio 2019; n. 1081 del 30 luglio 2019, n. 1244 del 20 agosto 2019, n. 1864 del 17 dicembre 2019 e n. 2022 del 30 dicembre 2019;
- DDR n. 213 del 11 ottobre 2019;
- nota Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria prot. n. 0535669 del 11 dic 2019;
- parere ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale prot. n. 2052 del 17 gen 2020 (prot. RV n. 24067 del 17 gen 2020);

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE
E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA

PREMESSO CHE con legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificata ed integrata, da ultimo, con L. R. n. 4/2016, è stato delineato il nuovo assetto e modello organizzativo dell'Ente;

DATO ATTO che, nell'ambito del quadro organizzativo complessivo, la Giunta regionale ha disposto di individuare, rispettivamente con DGR n. 435/2016, n. 802/2016 e n. 803/2016, le Aree di Coordinamento, le Direzioni regionali e le Unità Organizzative e che, con successive DGR, la Giunta regionale ha altresì disposto l'individuazione dei Direttori responsabili delle Aree, delle Direzioni e delle Unità Organizzative;

DATO ATTO altresì che, all'interno del predetto quadro organizzativo complessivo, la Giunta regionale ha disposto di adottare modifiche ed integrazioni al predetto assetto organizzativo, di cui, da ultimo, con DGR n. 1079/2019, con specifico riferimento, per la predetta DGR n. 1079/2019, al processo di riordino conseguente alla

Mod. A - originale

L. n. 56/2014 ed alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018 e concernente alle funzioni in materia di caccia e di pesca;

RICHIAMATA la DGR n. 1244/2019, con cui si è disposto di precisare che tutti i vari ambiti ed aspetti connessi al nuovo assetto organizzativo decorrono, e tra questi è compresa anche la variazione della denominazione della Direzione da Agroambiente, Caccia e Pesca ad Agroambiente, Programmazione E Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, a far data dal 1 ottobre 2019;

VISTE le disposizioni normative in ordine alla gestione della fase transitoria del riordino in parola previste dall'articolo 11 della L. R. n. 30/2018 e richiamato, a tal fine, quanto disposto al punto 23 della dianzi-richiamata DGR n. 1079/2019;

RICHIAMATO il DDR n. 213 del 11 ott 2019, con cui, in attuazione delle disposizioni recate al predetto punto 23 della DGR n. 1079/2019, si è provveduto all'individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi in materia di caccia e pesca di competenza dei Direttori delle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo»;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni in materia di contenimento e controllo della fauna selvatica applicabili nel territorio non compreso in parchi e aree protette, fatto specifico riferimento:

- al comma 2 dell'articolo 19 - *Controllo della fauna selvatica* della L. n. 157/1992, che dispone quanto segue: «2. *Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.*»;

- al comma 2 dell'articolo 17 - *Controllo della fauna selvatica* della L. R. n. 50/1993, che, secondo la vigente formulazione, dispone quanto segue: «2. *La Giunta regionale, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche per la tutela della fauna di cui alla lettera h), comma 4 ter, articolo 8, sono delegate ad esercitare il controllo delle specie di fauna selvatica e di fauna domestica inselvatichita anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo viene praticato selettivamente di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'ISPRA.) Le operazioni di controllo sono svolte da personale del Servizio regionale di vigilanza. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Giunta regionale può autorizzare piani di abbattimento i quali possono essere attuati, anche in deroga ai tempi e orari ai quali è vietata la caccia, dai soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 157/1992 e da operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, all'uopo espressamente autorizzati dalla Giunta regionale, direttamente coordinati dal Servizio regionale di vigilanza. La somministrazione di farmaci alla fauna selvatica, anche nelle condizioni previste dalla lettera a), comma 1 dell'articolo 27 della legge n. 157/1992, deve avvenire sotto controllo veterinario.*»;

- all'articolo 70 - *Piani regionali di controllo della fauna* della L. R. n. 18/2016 che dispone quanto segue: «1. *Nelle more della istituzione di un Servizio regionale che assicuri la pianificazione ed il coordinamento delle attività di vigilanza e controllo correlate alle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia, la Giunta regionale, ai fini della realizzazione di Piani regionali di controllo finalizzati alla gestione di gravi squilibri faunistici, emana indirizzi e disposizioni rivolte alle province e alla Città metropolitana di Venezia, nonché, per il tramite delle medesime, ai rispettivi Corpi o Servizi di polizia provinciale. 2. Ai fini della realizzazione dei Piani regionali di controllo di cui al comma 1, i singoli Corpi o Servizi di polizia provinciale possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sull'intero territorio regionale.*»;

RICHIAMATE, per quanto applicabili ed in riferimento agli interventi gestionali rivolti alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui al Reg.to (UE) n. 1143/2014, le specifiche disposizioni in materia di

eradicazione, di cui agli articoli 17, 19, 20 e 22 del Reg.to (UE) n. 1143/2014 ed agli articoli 19, 20 e 22 del D. Lgs. n. 230/2017;

DATO ATTO che, in precedenza, la formulazione del comma 2 dell'articolo 17 - *Controllo della fauna selvatica* della L. R. n. 50/1993, successiva alle modifiche di cui all'articolo 23 della L. R. n. 7/1999 e previgente alle modifiche introdotte con la L. R. n. 30/2018, disponeva quanto segue: «2. *Le Province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche per la tutela della fauna di cui alla lettera m), comma 2, articolo 9, sono delegate ad esercitare il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo viene praticato selettivamente di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'INFS. Le operazioni di controllo sono svolte da personale dipendente della Provincia. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Provincia può autorizzare piani di abbattimento i quali possono essere attuati, anche in deroga ai tempi e orari ai quali è vietata la caccia, dai soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 157/1992 e da operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, all'uopo espressamente autorizzati dalla provincia, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa. La somministrazione di farmaci alla fauna selvatica, anche nelle condizioni previste dalla lettera a), comma 1 dell'articolo 27 della legge n. 157/1992, deve avvenire sotto controllo veterinario.»;*

DATO ATTO che, in applicazione della pre-vigente formulazione del predetto comma 2 dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993, le province e la Città metropolitana di Venezia hanno sin qui provveduto alla redazione, approvazione ed attuazione di piani di controllo, contenimento ed eventuale eradicazione a carico di varie specie appartenenti alla fauna selvatica, e che tali piani hanno trovato concreta realizzazione attraverso l'attività svolta dalla Vigilanza venatoria provinciale, con il concorso dei soggetti previsti, rispettivamente, dal comma 2 dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dal comma 2 dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993;

DATO ATTO che una specifica porzione dispositiva del predetto comma 2 dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993, ovvero quella relativa alla individuazione dei soggetti che possono operare e di quelli che possono concorrere alla realizzazione dell'attività di controllo, contenimento ed eventuale eradicazione in parola non risulta essere stata incisa, nemmeno in forma limitata o residuale, dalla riforma della norma in parola operata con la dianzi-richiamata L. R. n. 30/2018, essendo state oggetto di puntuale riforma, a fini di adeguamento alla L. n. 56/2014:

- l'individuazione del soggetto attore della redazione, approvazione ed attuazione dei piani, da «*Le Province*» a «*La Giunta regionale*»;

- l'individuazione del soggetto di istituto cui è affidata la concreta realizzazione (oltre al coordinamento complessivo) dei prelievi previsti dai piani in parola, da «*Le operazioni di controllo sono svolte da personale dipendente della Provincia.*» a «*Le operazioni di controllo sono svolte da personale del Servizio regionale di vigilanza.*»;

RILEVATO che, con DGR n. 357/2019, si è disposto quanto segue: «2. *di sospendere il processo di attivazione del Servizio regionale di vigilanza come definito nella DGR n. 1942 del 21 dicembre 2018 nelle more dell'intervento statale di modifica legislativa della disciplina delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; 3. di dare atto che, in forza del regime transitorio previsto dal comma 14 dell'articolo 6 della legge regionale n. 30/2016 e nel rispetto del principio di continuità dell'azione amministrativa, le funzioni di controllo e vigilanza, di cui al precedente punto 2., continuano ad essere esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia, in attesa dell'inquadramento dei dipendenti addetti nei ruoli regionali;*»;

RILEVATO e DATO ATTO, pertanto, che, ad oggi, dal combinato disposto del comma 2 dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993 e di quanto prevede, in riferimento alle disposizioni transitorie di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 ed ai commi 12, 13 e 14 dell'articolo 6 della L. R. n. 30/2016 ed all'articolo 11 della L. R. n. 30/2018, la dianzi-richiamata DGR n. 357/2019, l'individuazione del soggetto di istituto cui è affidata la concreta realizzazione (oltre che il coordinamento complessivo) dei prelievi previsti dai piani in parola, non può che essere individuato nei Corpi/Servizi di Vigilanza Venatoria delle province e della Città metropolitana di Venezia, anche in questo caso, in attuazione delle previsioni di cui alla L. R. n. 19/2015, con oneri integralmente a carico dell'Amministrazione Regionale, a mente di quanto disposto con DGR n. 1080/2019, DGR n. 1081/2019 e DGR n. 1244/2019;

RICHIAMATE, in riferimento alla disciplina delle funzioni dei Direttori di Direzione, le disposizioni di seguito indicate:

- articolo 13 - Compiti dei Direttori di Direzione della Legge regionale n. 54/2012;

- articolo 4 - Direttori di Direzione del Regolamento regionale n. 1/2016,

laddove si prevede, tra l'altro, che spetta ai predetti Direttori di assicurare lo svolgimento delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati, anche esercitando il controllo di gestione, di verificare in ogni fase, anche intermedia, la realizzazione dei vari programmi fornendo al Direttore di Area d'afferenza le opportune indicazioni per garantire i risultati previsti e per individuare le risorse aggiuntive eventualmente necessarie, in quanto responsabili verso i Direttori di Area della realizzazione degli obiettivi generali ad essi conferiti ed in quanto sovraordinati ai Direttori delle Unità Organizzative incardinate nella Direzione nei confronti dei quali svolgono funzioni di coordinamento e di controllo per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, attraverso l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi di competenza, secondo quanto previsto dai provvedimenti di organizzazione;

RICHIAMATE, altresì, a tal proposito, le disposizioni di cui al punto 23 della DGR n. 1079/2019, laddove, ai fini di assicurare adeguati margini di efficienza ed efficacia nell'azione amministrativa e gestionale in capo a questa Direzione in riferimento all'avvio ed alla messa a regime del nuovo modello organizzativo istituito con la medesima DGR in materia di caccia e pesca, si demanda l'esecuzione del medesimo provvedimento e per le parti di competenza, al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;

RICHIAMATI, a tal fine, i contenuti dispositivi del DDR n. 213 del 11 ott 2019, avente ad oggetto «*Individuazione di atti e provvedimenti amministrativi ex provinciali in materia di Caccia e Pesca di competenza dei Direttori delle Unità Organizzative «Ambito Litoraneo» e «Ambito Prealpino e Alpino» afferenti alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria (L. R. n. 54/2012, art. 18)*»;

VISTI, in analogia al predetto ruolo di indirizzo e coordinamento complessivo che vanno ad assumere i provvedimenti in capo al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ai sensi delle disposizioni di cui alla L. R. n. 54/2012, al Regolamento Regionale n. 1/2016 e di quanto prevede la DGR n. 1079/2019, i contenuti dispositivi del DDR n. 4 del 14 gen 2020, avente ad oggetto «*Articolo 18 della L. R. n. 50/1993 «Allenamento, addestramento e uso dei cani. Allevamenti di cani da caccia.»: adozione, in regime transitorio e di prima attuazione della riforma di cui alla L. R. n. 30/2018, di Linee di indirizzo n. 1 in materia di gare e prove cinofile (commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993).*»;

DATO ATTO del ruolo e della rilevanza che assumono gli interventi di controllo, contenimento ed eventuale eradicazione di fauna selvatica, ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e del comma 2 dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993, nell'ambito:

- di un complessivo quadro di azioni e misure di carattere pianificatorio e gestionale e del reciproco coordinamento tra tali azioni e misure, ai fini di perseguire e garantire «*la migliore gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche*», in ordine a quanto prevede il comma 2 dell'articolo 19 della L. n. 157/1992;

- del ruolo e dell'efficacia di tali azioni e misure in riferimento alla tutela di numerosi *habitat* presenti e caratteristici del territorio, con particolare riferimento agli *habitat* oggetto di tutela nell'ambito dei siti afferenti alla Rete Natura 2000;

- del ruolo e dell'efficacia di tali azioni e misure in riferimento alla concreta ed efficace attuazione delle misure di contenimento a fini di eradicazione di popolazioni di specie esotiche invasive ai sensi del Reg.to (UE) n. 1143/2014 e del D. Lgs. n. 230/2017;

- della necessità di coordinare gli sforzi e gli interventi in una visione ed un approccio sinergico tra territorio soggetto a pianificazione faunistico-venatoria e territorio compreso in parchi ed aree protette, al fine di evitare che ordinarie nicchie ecologiche vengano ad assumere il ruolo di pericolosi «serbatoi faunistici», caratterizzati da anomale densità unitarie di capi, che, nell'ambito del proprio *home-range* caratteristico di specie, possono creare problematiche e criticità in aree esterne contigue a quelle tutelate;

- del ruolo, dell'efficacia e della rilevanza di tali azioni e misure nell'ambito di una complessiva attività di sorveglianza passiva ed attiva e di monitoraggio sanitario, per evitare l'ingresso, l'insorgere e la diffusione di pericolose epizoozie a carico della fauna selvatica, anche in considerazione che molte di queste (a solo titolo di esempio, la PSA – Peste Suina Africana) hanno rilievo negativo anche sugli allevamenti zootecnici e domestici di specie affini a quelle appartenenti alla fauna selvatica;

Mod. A – originale

Ddr n.

del

pag. 4 di 10

18 07 FEB. 2020

- di una consolidata posizione scientifica, tecnica e gestionale, coerentemente sottolineata da ISPRA in varie sedi, in ordine al fatto di evitare interventi ed azioni «a spot» nel contesto gestionale di cui trattasi così come di evitare che la temporanea o definitiva sospensione, per varie cause, di piani di controllo, contenimento ed eventuale eradicazione in corso di attuazione si traduca, di fatto, con criticità uguali o maggiori di quelle a fondamento del piano stesso, lasciando di fatto inalterato un anomalo assetto delle popolazioni faunistiche oppure risultando il medesimo anomalo assetto a causa della non completa realizzazione dell'intervento di strutturazione delle medesime popolazioni;

- infine, e sempre in riferimento a specifici indirizzi da parte di ISPRA, la necessità di passare da una dimensione locale e provinciale dei piani in parola ad una dimensione regionale degli stessi, anche in ordine alle evidenti esigenze di coordinamento gestionale tra interventi realizzati dentro e fuori il perimetro delle aree protette del territorio regionale;

DATO ATTO che, in riferimento a quanto indicato all'ultimo capoverso del precedente paragrafo, a decorrere dal 2016, e quindi parallelamente all'avvio del processo di riordino complessivo della materia di cui trattasi in attuazione della L. n. 56/2014, la Giunta regionale ha adottato un puntuale indirizzo operativo orientato e finalizzato alla redazione, approvazione ed attuazione di piani di controllo, contenimento ed eventuale eradicazione con ambito pianificatorio, gestionale ed attuativo riferito all'intero territorio regionale;

RICHIAMATI, in tal senso, i piani regionali di controllo, contenimento ed eventuale eradicazione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e del comma 2 dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993, sin qui approvati con i provvedimenti di seguito indicati:

- DGR n. 1545 del 10 ottobre 2016 «*Piano Regionale Triennale 2016/2019 di eradicazione della nutria (Myocastor coypus) DGR n. 1263 del 1.8.2016: adeguamento a seguito dell'approvazione delle Linee guida regionali (articolo 2, comma 1, L. R. n. 15/2016); inquadramento nell'ambito delle misure di conservazione ai sensi delle DGR n. 2371/2006 e n. 786/2016 e riparto della risorse di cui all'art. 5 della L. R. n. 15/2016.*»;

- DGR n. 1155 del 19 luglio 2017 «*Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993, della "Revisione 01 del Piano Triennale di gestione e controllo - a fini di eradicazione - del cinghiale (Sus scrofa L.) nel territorio regionale (2017-2019) ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993"*», in parziale riforma della DGR n. 598 del 28 aprile 2017 «*Approvazione, ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993, del Piano Triennale di gestione e controllo - a fini di eradicazione - del cinghiale (Sus scrofa L.) nel territorio regionale (2017-2019).*»;

RILEVATO pertanto che, stante la valenza pluriennale della vigenza ed operatività dei predetti piani regionali, gli stessi vanno a trovare attuazione entro l'arco temporale triennale a decorrere dalla loro approvazione, rispettivamente al 31 dicembre 2019 per quanto riguarda la nutria ed al 31 luglio 2020 per quanto riguarda il cinghiale, dando atto che i predetti termini temporali di vigenza derivano dall'applicazione del triennio temporale di validità a seguito dell'adozione di ciascun piano da parte della Giunta regionale;

CONSIDERATO che la stessa fase procedurale di rielaborazione e proposta dei predetti piani regionali, oltre alla necessaria valutazione dell'efficacia del triennio di attuazione come richiesto da ISPRA, non può sottrarsi alla necessità di adattare il quadro operativo e gestionale di attuazione dei piani stessi rispetto al nuovo quadro normativo, organizzativo, gestionale e procedurale come derivante dalla riforma operata con la L. R. n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018 e con le DGR n. 357 del 26 marzo 2019, n. 1079 del 30 luglio 2019, n. 1080 del 30 luglio 2019; n. 1081 del 30 luglio 2019, n. 1244 del 20 agosto 2019, n. 1864 del 17 dicembre 2019 e n. 2022 del 30 dicembre 2019;

CONSIDERATO altresì che, sempre sulla base delle dianzi-esposte valutazioni ed indicazioni sotto i profili pianificatori e gestionali, la fase di elaborazione e proposta di piani regionali per altre e diverse specie, in sostituzione e prosecuzione dei corrispondenti piani sin qui adottati da province e Città metropolitana di Venezia, non può prescindere da una generale revisione delle misure e degli interventi previsti da ciascun piano locale, al fine di inserire, in un quadro necessariamente comune ed omogeneo, anche gli eventuali necessari elementi di dettaglio che possono caratterizzare puntuali esigenze limitate a specifiche porzioni territoriali sub-provinciali, oltre che dei dianzi-richiamati aspetti legati al nuovo assetto normativo, organizzativo, gestionale e procedurale;

CONSIDERATO, infine, che tale approccio operativo è orientato anche a dare puntuale risposta alle attese dell'ISPRA, in sede di emissione del parere normativamente previsto ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e

dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993, nel senso di proporre con i piani regionali strumenti operativi caratterizzati da elementi gestionali e di coordinamento coerentemente ed efficacemente orientati alle linee di indirizzo dell'Istituto;

VALUTATA, in questo senso, e sulla base delle dianzi-esposte valutazioni e considerazioni, la necessità di provvedere con urgenza:

- all'acquisizione di un generale e complessivo censimento di tutti i piani di contenimento, controllo ed eventuale eradicazione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e del comma 2 dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993, sin qui predisposti, adottati e oggetto di realizzazione da parte di province e Città metropolitana di Venezia;
- all'individuazione, per ciascuno di essi, del termine temporale di vigenza, applicabilità e piena efficacia delle misure e degli interventi di contenimento, controllo ed eventuale eradicazione previsti;
- alla ratifica degli stessi nell'ambito di un quadro generale, complessivo e - per quanto possibile - anche organicamente coordinato, di interventi di contenimento, controllo ed eventuale eradicazione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e del comma 2 dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993, di valenza regionale, al fine di garantirne piena legittimità ed applicabilità nell'ambito del nuovo quadro normativo regionale;
- alla proroga della vigenza, dell'efficacia e dell'operatività dei medesimi piani di province e Città metropolitana di Venezia al fine di consentire di poter proseguire le azioni e gli interventi previsti da ciascuno dei predetti piani sino alla disponibilità, una volta predisposto, sottoposto a preliminare valutazione da parte dell'ISPRA ed adottato, del pertinente piano regionale;

RITENUTO che, sulla base delle esigenze procedurali e temporali connesse alla redazione di ciascun piano regionale e della necessità di mantenere attiva, nel medesimo arco temporale, l'operatività delle azioni di contenimento, controllo ed eventuale eradicazione previste dal pertinente e pre-vigente piano di province e Città metropolitana di Venezia, sia necessario prevedere una proroga di vigenza ed applicabilità per ciascun piano, riferita, in ragione della diversa complessità e/o specificità legata alle diverse specie, ad un arco temporale compreso tra 12 (dodici) e 36 (trentasei) mesi;

VISTA la nota prot. n. 0535669 del 11 dic 2019 della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, con la quale si è provveduto a richiedere all'ISPRA un parere in merito alla possibilità di poter porre in essere la proroga in parola nonché ad indicare un arco temporale massimo ritenuto idoneo dal medesimo Istituto;

VISTO il parere prot. n. 2052 del 17 gen 2020 reso dall'ISPRA, acquisito in data 17 gen 2020 (prot. RV n. 24067 in pari data), con il quale il medesimo Istituto condivide, sotto il profilo scientifico, tecnico e gestionale la possibilità di accordare un regime di proroga ai piani di province e Città metropolitana di Venezia in parola, individuando e limitando a 12 (dodici) mesi la durata massima di detta proroga, riferita alla scadenza naturale di ciascuno dei medesimi piani;

VISTO che si è provveduto, con la collaborazione delle strutture territoriali Ambito Litoraneo ed Ambito Prealpino ed Alpino, al censimento di tutti i piani di contenimento, controllo ed eventuale eradicazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e del comma 2 dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993, i cui esiti sono riportati nel prospetto costituente **Allegato A** e quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

RITENUTO pertanto, per le dianzi-indicate valutazioni e motivazioni ed in riferimento a quanto prevede il parere reso dall'ISPRA con nota prot. n. 2052 del 17 gen 2020, di poter provvedere:

- alla predisposizione di un generale e complessivo censimento di tutti i piani di contenimento, controllo ed eventuale eradicazione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e del comma 2 dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993, sin qui predisposti, adottati e oggetto di realizzazione da parte di province e Città metropolitana di Venezia, come indicato nel prospetto costituente **Allegato A** e quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- all'individuazione, per ciascuno di essi, del termine temporale di vigenza, applicabilità e piena efficacia delle misure e degli interventi di contenimento, controllo ed eventuale eradicazione previsti, come indicato nel prospetto costituente **Allegato A** e quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- alla ratifica degli stessi nell'ambito di un quadro generale, complessivo e - per quanto possibile - anche organicamente coordinato, di interventi di contenimento, controllo ed eventuale eradicazione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e del comma 2 dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993, di valenza regionale, al

fine di garantirne piena legittimità ed applicabilità nell'ambito del nuovo quadro normativo regionale, secondo quanto riportato nel prospetto costituente **Allegato A** e quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

- alla proroga, per un periodo massimo di mesi 12 (dodici) della vigenza, dell'efficacia e dell'operatività dei medesimi piani di province e Città metropolitana di Venezia, secondo quanto indicato nel prospetto costituente **Allegato A** e quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, al fine di consentire di poter proseguire le azioni e gli interventi previsti da ciascuno dei predetti piani sino alla disponibilità, una volta predisposto, sottoposto a preliminare valutazione da parte dell'ISPRA ed adottato, del pertinente piano regionale;

RITENUTO altresì, per le medesime valutazioni e motivazioni ed in riferimento a quanto prevede il parere reso dall'ISPRA con nota prot. n. 2052 del 17 gen 2020, di poter provvedere alla proroga, per un periodo massimo di mesi 12 (dodici) della vigenza, dell'efficacia e dell'operatività dei piani di seguito indicati:

- Piano Regionale Triennale Nutria, di cui alla DGR n. 1545 del 10 ottobre 2016 «*Piano Regionale Triennale 2016/2019 di eradicazione della nutria (Myocastor coypus) DGR n. 1263 del 1.8.2016: adeguamento a seguito dell'approvazione delle Linee guida regionali (articolo 2, comma 1, L. R. n. 15/2016), inquadramento nell'ambito delle misure di conservazione ai sensi delle DGR n. 2371/2006 e n. 786/2016 e riparto della risorse di cui all'art. 5 della L. R. n. 15/2016.*», dando atto che la proroga si estende sino al 31 dicembre 2020;

- Piano Regionale Triennale Cinghiale, di cui alla DGR n. 1155 del 19 luglio 2017 «*Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993, della "Revisione 01 del Piano Triennale di gestione e controllo - a fini di eradicazione - del cinghiale (Sus scrofa L.) nel territorio regionale (2017-2019) ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993"*», in parziale riforma della DGR n. 598 del 28 aprile 2017 «*Approvazione, ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993, del Piano Triennale di gestione e controllo - a fini di eradicazione - del cinghiale (Sus scrofa L.) nel territorio regionale (2017-2019).*», dando atto che la proroga si estende sino al 31 luglio 2021;

RITENUTO, infine, di dover provvedere, al fine di assicurare la massima efficacia alla complessiva azione di contenimento, controllo ed eventuale eradicazione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e del comma 2 dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993, a dare conferma che, ad oggi, dal combinato disposto del comma 2 dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993 e di quanto prevede, in riferimento alle disposizioni transitorie di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 ed ai commi 12, 13 e 14 dell'articolo 6 della L. R. n. 30/2016 ed all'articolo 11 della L. R. n. 30/2018, la dianzi-richiamata DGR n. 357/2019, l'individuazione del soggetto di istituto cui è affidata la concreta realizzazione (oltre che il coordinamento complessivo) dei prelievi previsti dai piani in parola, anche a seguito della ratifica e proroga e della sola proroga disposte con il presente provvedimento, non può che essere individuato nei Corpi/Servizi di Vigilanza Venatoria delle province e della Città metropolitana di Venezia, anche in questo caso, in attuazione delle previsioni di cui alla L. R. n. 195/2015, con oneri integralmente a carico dell'Amministrazione Regionale, a mente di quanto sin qui disposto con DGR n. 1080/2019, DGR n. 1081/2019 e DGR n. 1244/2019;

Tutto ciò premesso,

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 «*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.*» e **RICHIAMATO** quanto prevede il comma 2 dell'articolo 19 della medesima;

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «*Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.*» e **RICHIAMATO** quanto prevede il comma 2 dell'articolo 17 della medesima;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 «*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.*»;

VISTO il documento tecnico ISPRA «*Piano di gestione nazionale della Nutria Myocastor coypus - marzo 2018*»

VISTA la L. R. 31 dicembre 2012, n. 54 «*Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 «Statuto del Veneto»*»;

VISTO il Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 «*Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta*

Mod. A - originale

Ddr n.

8 del 07 FEB. 2020 pag. 7 di 10

regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "statuto del veneto" e sue successive modificazioni.»;

RICHIAMATA la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 «Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.". Definizione del modello organizzativo.»;

RICHIAMATA la DGR n. 1244 del 20 agosto 2019 «DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 «Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.". Definizione del modello organizzativo.» **Precisazioni.**»;

RICHIAMATA la DGR n. 357 del 26 marzo 2019 «Attivazione del Servizio regionale di vigilanza, come definito nella DGR n. 1942 del 21 dicembre 2018 di adozione del Regolamento regionale e riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province in materia di caccia e pesca (Artt. 1, 2, 4, 5, 6 L.R. 30 dicembre 2016, n. 30). **Determinazioni.**»;

RICHIAMATA la DGR n. 1080 del 30 luglio 2019 «Attività di vigilanza e controllo in materia di caccia (legge regionale n. 50/1993) e di pesca (legge regionale n. 19/1998) nell'ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018. Approvazione dello schema di Convenzione tra le Province del Veneto, la Città metropolitana di Venezia e la Regione del Veneto.»;

RICHIAMATA la DGR n. 1081 del 30 luglio 2019 «Riparto alle Province del Veneto e alla Città metropolitana di Venezia dei finanziamenti 2019 per i costi del personale addetto alle attività di polizia provinciale correlate alle funzioni non fondamentali. Criteri e modalità. (Leggi regionali 29 ottobre 2015, n. 19, n. 30 dicembre 2016 e n. 45 del 21 dicembre 2018).»;

RICHIAMATA la DGR n. 1864 del 17 dicembre 2019 «Estensione al 31 dicembre 2019 dei criteri e delle modalità per il riparto e l'erogazione, a favore delle Province del Veneto e della Città Metropolitana di Venezia, del finanziamento degli oneri di personale relativi all'attività di vigilanza e controllo in materia di caccia e pesca (LL. RR. n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018).»;

RICHIAMATA la DGR n. 2022 del 30 dicembre 2019 «Approvazione schema di convenzione (art. 15, L. n. 241/1990) tra la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno per l'esercizio delle forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.»;

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, come modificato con D. Lgs. n.126 del 10 agosto 2014, e, in particolare, l'Allegato 4.2;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione»;

VISTA la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2020»;

VISTA la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 45 «Legge di stabilità regionale 2020»;

VISTA la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 «Bilancio di previsione 2020-2022»;

VISTA la DGR n. 1716 del 29 novembre 2019 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022»;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 10 del 16 dicembre 2019 «Bilancio finanziario e gestionale 2020»;

VISTA la DGR n. 30 del 21 gennaio 2020 «Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2020-2022»;

ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale,

DECRETA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto degli esiti del generale e complessivo censimento di tutti i piani di contenimento, controllo ed eventuale eradicazione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e del comma 2 dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993, sin qui predisposti, adottati e oggetto di realizzazione da parte di province e Città

metropolitana di Venezia, come riportato ed indicato nel prospetto costituente **Allegato A** e quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

3. di individuare, per ciascuno dei piani di cui al precedente punto 2, il termine ultimo temporale di vigenza, applicabilità e piena efficacia delle misure e degli interventi di contenimento, controllo ed eventuale eradicazione previsti, come indicato nel prospetto costituente **Allegato A** e quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

4. di provvedere, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, alla ratifica degli stessi nell'ambito di un quadro generale, complessivo ed organicamente coordinato, di interventi di contenimento, controllo ed eventuale eradicazione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e del comma 2 dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993, di valenza regionale, secondo quanto riportato nel prospetto costituente **Allegato A** e quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

5. di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, che la ratifica di cui al precedente punto 4 costituisce il presupposto formale finalizzato a garantire piena legittimità ed applicabilità delle misure di contenimento, controllo ed eventuale eradicazione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e del comma 2 dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993 previste dai medesimi piani nell'ambito del nuovo quadro normativo regionale delineato dalle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018 e dalla DGR n. 1079/2019;

6. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la proroga - per un periodo massimo di mesi 12 (dodici) - della vigenza, dell'efficacia e dell'operatività dei piani di province e Città metropolitana di Venezia di cui al precedente punto 4, a decorrere dal termine ultimo temporale di vigenza di cui al precedente punto 3, secondo quanto indicato nel prospetto costituente **Allegato A** e quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

7. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la proroga - per un periodo massimo di mesi 12 (dodici) - della vigenza, dell'efficacia e dell'operatività dei piani regionali di seguito indicati:

- Piano Regionale Triennale Nutria, di cui alla DGR n. 1545 del 10 ottobre 2016 «*Piano Regionale Triennale 2016/2019 di eradicazione della nutria (Myocastor coypus) DGR n. 1263 del 1.8.2016: adeguamento a seguito dell'approvazione delle Linee guida regionali (articolo 2, comma 1, L. R. n. 15/2016), inquadramento nell'ambito delle misure di conservazione ai sensi delle DGR n. 2371/2006 e n. 786/2016 e riparto della risorse di cui all'art. 5 della L. R. n. 15/2016.*», dando atto che la proroga in parola si intende estesa sino al 31 dicembre 2020;

- Piano Regionale Triennale Cinghiale, di cui alla DGR n. 1155 del 19 luglio 2017 «*Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993, della "Revisione 01 del Piano Triennale di gestione e controllo - a fini di eradicazione - del cinghiale (Sus scrofa L.) nel territorio regionale (2017-2019) ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993"*», in parziale riforma della DGR n. 598 del 28 aprile 2017 «*Approvazione, ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993, del Piano Triennale di gestione e controllo - a fini di eradicazione - del cinghiale (Sus scrofa L.) nel territorio regionale (2017-2019).*», dando atto che la proroga in parola si deve intendere estesa sino al 31 luglio 2021;

8. di confermare, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, in riferimento alle azioni ed agli interventi di contenimento, controllo ed eventuale eradicazione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e del comma 2 dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993, che, ad oggi, dal combinato disposto del comma 2 dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993 e di quanto prevede, in riferimento alle disposizioni transitorie di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 ed ai commi 12, 13 e 14 dell'articolo 6 della L. R. n. 30/2016 ed all'articolo 11 della L. R. n. 30/2018, la DGR n. 357/2019, l'individuazione del soggetto di istituto cui è affidata la concreta realizzazione (oltre che il coordinamento complessivo) dei prelievi previsti dai piani di cui ai precedenti punti 4 e 7, viene ad essere individuato nei Corpi/Service di Vigilanza Venatoria delle province e della Città metropolitana di Venezia, in attuazione delle previsioni di cui alla L. R. n. 19/2015, con oneri integralmente a carico dell'Amministrazione Regionale, a mente di quanto sin qui disposto con DGR n. 1080/2019, DGR n. 1081/2019 e DGR n. 1244/2019;


9. di dare atto che, in ragione di quanto disposto ai precedenti punti da 1 a 8, l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Bilancio regionale;

10. di disporre che, ad avvenuta adozione ed esecutività, il presente provvedimento sia ritualmente notificato alle strutture territoriali Unità Organizzativa Ambito Prealpino e Alpino ed Unità Organizzativa Ambito Litoraneo ed ai Corpi/Servizi di Vigilanza Venatoria presso le province e la Città metropolitana di Venezia;

11. di disporre che, ad avvenuta adozione ed esecutività, il presente provvedimento sia trasmesso per opportuna conoscenza alle Associazioni Venatorie ed alle Associazioni Agricole regionali;

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammissibile alternativamente il ricorso al Capo dello Stato entro i termini e con le modalità di cui al DPR 24 novembre 1971, n. 1199 o il ricorso al T. A. R. del Veneto entro i termini e con le modalità di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE
di Gianluca FREGOLENT



Allegato A al Decreto n. 18 del 7 FEBB 2020

Provincia di Padova

ESTREMI PROVEDIMENTO	SOGGETTO EMANANTE	OGGETTO	SPECIE FAUNISTICA	SCADENZA PIANO
Decreto n. 54 del 08/05/2015	Presidente	Piano di controllo numerico della gazza (<i>Pica pica</i>) e cornacchia grigia (<i>Corvus corone cornix</i>) nel territorio provinciale per il periodo 2015-2019	Cornacchia grigia e gazza	31/12/2019
Determinazione n. 1267 del 22/10/2018	Dirigente del Servizio Caccia e Pesca	Piano di controllo del colombo di città (<i>Columba livia</i> forma domestica) nelle aree rurali del territorio provinciale per il triennio 2018-2021	Colombo di città	21/10/2021
Determinazione n. 538 del 22/06/2019	Dirigente del Servizio Caccia e Pesca	Piano di controllo del colombo di città (<i>Columba livia</i> forma domestica) nelle aree rurali del territorio provinciale per il triennio 2018-2021. Integrazioni	Colombo di città	21/10/2021
Decreto n. 105 del 03/08/2018	Presidente	Piano di controllo della volpe e del tasso per la prevenzione degli impatti sulle arginature di corsi d'acqua pensili per il periodo 2018-2020	Volpe e tasso	31/12/2020
Decreto n. 102 del 17/07/2019	Presidente	Piano di controllo numerico della volpe nelle zone di ripopolamento e cattura della provincia di Padova per il triennio 2019-2022	Volpe	16/07/2022
Decreto n. 61 del 03/05/2019	Presidente	Piano di controllo dell'Istrice (<i>Hystrix cristata</i>) per la prevenzione di impatti sulle arginature di corsi d'acqua pensili per il periodo 2019-2021	Istrice	31/12/2021
Decreto n. 120 del 29/09/2016	Presidente	Recepimento ed indirizzi per l'applicazione del Piano Regionale Triennale di eradicazione della nutria nel territorio provinciale 2016-2019, e determina dirigenziale n. 1745 del 23-11-2016, “	Nutria	31/12/2019
Determinazione n. 1745 del 23/11/2016	Dirigente del Servizio Caccia e Pesca	Formazione elenco provinciale degli operatori abilitati art. 19 comma 2 L. 157/92 – art. 17 comma 2 L. R. 50/93 – art. 4 comma 2 L. R. 15/2016	Nutria	31/12/2019

